

## REGOLAMENTO (CE) N. 2500/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la

Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi; che tale regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 2490/96;

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/96<sup>(8)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 584/92 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

## •Articolo 2

A partire dal 1° gennaio 1997, il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è scaglionato come segue:

- 25 % per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.<sup>(6)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.<sup>(7)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.<sup>(8)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 9.